



sent. 10344/23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 17 novembre 2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 34480 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021

TRA

GIUSEPPE ARGENZIANO (con l'Avv. Simone Tamagnini)

RICORRENTE

E

1. **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE** (con l'Avv. Elvira Longobardi)
2. **INPS** (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
3. **INAIL** (con l'Av. Tiziana Cignarelli)

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato, Giuseppe Argenziano impugnava l'intimazione di pagamento n.097 2021 9029622078000 notificata in data 19 novembre 2021 limitatamente ai crediti INAIL e INPS chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare la nullità della predetta intimazione e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta la somma in essa prevista per intervenuta prescrizione del relativo credito.

A sostegno della sua istanza poneva come motivazioni: 1. la prescrizione del diritto; 2. L'omessa notifica degli atti presupposti; 3. La violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973; 4. La mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.

Si costituivano in giudizio le parti resistenti rilevando la infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.

Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive argomentazioni difensive, esaminata la documentazione prodotta a sostegno, la causa è stata decisa.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

I rilievi attinenti alla cartella – prescrizione, omessa o irregolare notifica, violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973; mancata redazione e sottoscrizione del ruolo – perdono ogni loro forza a fronte della prova offerta dagli Istituti resistenti di avvenuta e regolare notifica degli atti presupposto e degli atti interruttivi della prescrizione.

Ciò comporta che per ogni doglianza relativa alle cartelle e agli avvisi di addebito, sia avente ad oggetto vizi formali sia quelli che ne inficiano l'essenza, la parte ricorrente sia ormai incorsa nella decadenza dal poterli rilevare.

Né del resto alcuna precrizione – che preme precisare nel caso di specie è quinquennale – risulta maturata dal momento che fra la data di notifica degli atti presupposto e quella della intimazione di pagamento risulta trascorso un tempo inferiore ai cinque anni.
Le spese seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00, oltre IVA e CPA.

Roma, 17 novembre 2023

m

Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli

Paola Lucarelli

Depositato in Cancelleria

Roma, li...17.11.23.....

m

